

**RISPARMIO****DIMENSIONE INVESTIMENTO AZIENDE****CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE CON CONTRO-ASSICURAZIONE
A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI PER POLIZZE COLLETTIVE**

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- KID - Key Information Document
- DIP AGGIUNTIVO IBIP - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento (DIP aggiuntivo IBIP)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI comprensive del Regolamento della Gestione Separata
- GLOSSARIO
- MODULO DI PROPOSTA

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Dimensione Investimento Aziende

Ideatore del prodotto: Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sito web dell'ideatore del prodotto: www.groupama.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 0630181

CONSOB è responsabile della vigilanza di Groupama Assicurazioni S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 18/12/2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Contratto di assicurazione collettiva sulla vita con partecipazione agli utili e capitale differito rivalutabile a premio unico.

Termine: La durata della Convenzione viene fissata in 1 anno. Alla sua scadenza, salvo disdetta o Durata diversa pattuita, si rinnova automaticamente con uguale durata.

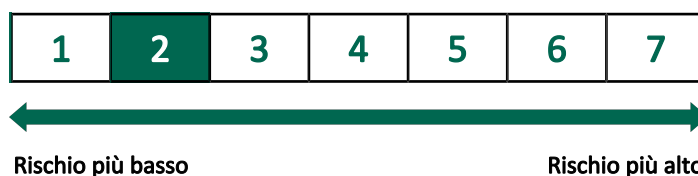
Obiettivi: Il prodotto prevede, a fronte del versamento di un premio unico ed eventuali premi aggiuntivi, la liquidazione del capitale assicurato, rivalutato e consolidato annualmente fino alla data del decesso o del riscatto, in funzione dei risultati della gestione separata ValorePiù. Il prodotto si prefigge l'obiettivo di conservare anche nel breve periodo il capitale versato, proteggendolo dalla variabilità dei mercati. In ogni caso, a scadenza e al momento del riscatto, è garantita la restituzione del capitale versato, al netto di tutti i costi applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto è destinato ad un cliente al dettaglio con un'esperienza o conoscenza base del mercato dei capitali, una capacità di immobilizzare la somma investita per almeno 5 anni, una propensione al rischio bassa, una capacità finanziaria di subire perdite nulle sul capitale versato al netto dei costi e che si prefigge l'obiettivo della conservazione dello stesso nel tempo.

Prestazioni assicurative e costi: La Società si impegna a corrispondere, ai beneficiari designati, il capitale assicurato iniziale rivalutatosi fino al momento in cui si verifica il decesso dell'assicurato o fino alla scadenza del contratto. Il valore di tale prestazione è dettagliato nella sezione Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Avete diritto alla restituzione di almeno 100% del vostro capitale. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi pagate dei costi di ingresso e/o di riscatto. In tal caso è prevista la restituzione del capitale al netto di tali costi.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: € 10.000,00 Premio assicurativo 0 €		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari di sopravvivenza			
Minimo	Garanzia del capitale investito e di conservazione dei rendimenti attribuiti al contratto.	€ 9.312	€ 9.600
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.420	€ 10.040
	Rendimento medio per ciascun anno	-5,83%	0,08%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.520	€ 10.680
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,82%	1,32%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.530	€ 10.760
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,73%	1,47%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.540	€ 10.840
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,62%	1,62%
Scenario di morte			
Decesso dell'assicurato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.820	€ 10.760

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di riscatto prima del periodo di detenzione raccomandato potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Il rendimento è garantito solo se il risultato finanziario della Gestione Separata al netto delle commissioni di gestione è positivo.

Cosa accade se Groupama Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Groupama Assicurazioni S.p.A. gli attivi posti a copertura degli impegni assunti dalla Società saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società stessa - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare, in tutto o in parte, eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Groupama Assicurazioni S.p.A., gli aventi diritto possano perdere una parte o l'intero valore dell'investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato .

- 10.000,00 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€ 847	€ 932
Incidenza annuale dei costi (*)	8,8%	1,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,4% prima dei costi e al 1,5% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 5 anni
Costi di ingresso	Costi già inclusi nel premio pagato e destinati a coprire le spese commerciali e amministrative. Rappresentano il 4% del primo premio pagato. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,8%
Costi di uscita	I costi di uscita sono indicati come "N/A" nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	NA
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,10% del valore dell'investimento nei primi 3 anni successivi alla decorrenza della Convenzione, 1,00% nei seguenti.	1,1%
Costi di transazione	Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione è stato scelto in base alle caratteristiche del prodotto e dei sottostanti. È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso 1 anno e pagando una penale pari a 3% durante il secondo anno, 2% nel terzo anno, 1% nel quarto anno, 0,5% nel quinto anno e senza penali a partire dal sesto anno. Il riscatto deve essere richiesto per iscritto.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami, Viale Cesare Pavese, 385, 00144 Roma, via email all'indirizzo reclami@groupama.it oppure via fax al numero 06.80210979.

Maggiori dettagli per la presentazione dei reclami sono disponibili sul sito internet della Compagnia alla seguente pagina: www.groupama.it/conoscerci/contatti/reclami

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sul prodotto e sulla Compagnia sono disponibili sul sito web www.groupama.it

Prima della sottoscrizione del Contratto, al contraente deve essere consegnato il Set Informativo, contenente il presente KID, il DIP aggiuntivo IBIP, il Modulo di proposta e le Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo. Per la consultazione della versione aggiornata dei predetti documenti si rinvia al sito www.groupama.it

Dopo la conclusione del Contratto, l'impresa trasmetterà annualmente il Documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa.

Le informazioni relative alla performance passata del prodotto e dei relativi sottostanti sono disponibili sul sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A alla pagina www.groupama.it/quotazioni-e-rendiconti-fondi/.

Il Prodotto non promuove caratteristiche ambientali o sociali e non effettua alcun investimento sostenibile; in ogni caso è esposto a rischi di sostenibilità.

Il Prodotto prende in considerazione gli effetti negativi più significativi (c.d. "PAI") delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Nel Documento Unico di Rendicontazione che la Compagnia trasmette annualmente al contraente è riportato in che modo i sottostanti collegati al prodotto hanno preso in considerazione i PAI nel periodo di riferimento.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione del sito internet della Compagnia <https://www.groupama.it/sostenibilita>.

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)

Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili di Capitale Differito con controassicurazione a premio unico e premi unici aggiuntivi per polizze collettive

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Dimensione Investimento Aziende
Contratto Rivalutabile (Ramo I)

Data: 10/02/2025 Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Dimensione Investimento Aziende è un contratto rivalutabile a premio unico con possibilità di corrispondere premi unici aggiuntivi che consente di assicurare contestualmente più persone appartenenti ad una collettività omogenea ai fini di accantonamento del TFR / TFM, le cui prestazioni sono rivalutabili, perché collegate ai risultati di una Gestione Separata denominata "ValorePiù".

Il Contratto prevede:

- una **garanzia di capitale** per la parte di premi investiti nella Gestione Separata ValorePiù in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza della relativa posizione individuale, riscatto o decesso dell'Assicurato
- in caso di **decesso** viene **pagato** ai beneficiari il **maggior valore** tra:
 - il capitale assicurato alla data del decesso: somma dei premi unici versati al netto dei costi di caricamento maggiorata delle rivalutazioni riconosciute e ridotta delle somme già liquidate per riscatto parziale
 - la somma dei premi unici corrisposti al netto delle somme già liquidate per riscatto parziale.



Quali sono le prestazioni?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

Il Contraente può modificare i termini del Contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni predefinite:

Tipo di opzione	Descrizione dell'opzione	Modalità di esercizio
Differimento automatico pagamento capitale a scadenza	Se l'Assicurato è in vita alla scadenza del contratto e non ha riscattato anticipatamente il capitale, il pagamento di quest'ultimo viene automaticamente differito di anno in anno, senza corresponsione di ulteriori premi	Automaticamente prevista nel contratto

Il regolamento della Gestione Separata ValorePiù è disponibile sul sito internet www.groupama.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono garanzie escluse dalla copertura assicurativa da riportare



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previste limitazioni ed esclusioni.



Quanto e come devo pagare?

Premio	Premio unico minimo alla firma del contratto: 1.000,00 euro / Premio unico aggiuntivo minimo: 500,00 euro Sia il primo premio unico, sia i successivi premi unici aggiuntivi non possono eccedere l'importo di 500.000,00 euro. Il premio può essere pagato mediante: assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili - ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico.
--------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto ad investitori con una conoscenza base dei prodotti di investimento, un obiettivo di conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale anche di breve termine, tolleranza al rischio bassa e capacità finanziaria di sostenere perdite nulle del capitale investito. L'esigenza è di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) per i propri dipendenti o del trattamento di fine mandato (TFM) per i propri collaboratori/amministratori.



Quali costi devo sostenere?

In aggiunta alle informazioni del KID si riportano i seguenti costi:

Costi per riscatto totale o parziale

N° ro di anni interamente trascorsi dall'emissione del Contratto	Costi di riscatto del capitale assicurato in %	
	Per motivi diversi da liquidazione del TFR o in caso di scadenza della singola posizione individuale	Riscatto Speciale: Risoluzione del rapporto di lavoro dipendente / di collaborazione prima del termine previsto o per anticipo sul TFR
0	Non consentito	0,0%
1	3,0%	
2	2,0%	
3	1,0%	
4	0,5%	
Maggiore o uguale a 5	0,0%	

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 14%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it . Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la risoluzione di controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<u>Imposta sui premi</u> : i premi versati non sono soggetti ad imposte. <u>Detraibilità fiscale dei premi</u> : i premi versati non consentono di beneficiare della detrazione d'imposta. <u>Tassazione delle prestazioni</u> : in caso di morte dell'Assicurato le somme pagate da Groupama sono esenti da IRPEF. Negli altri casi si applica l'aliquota del 26% alla differenza tra il capitale liquidabile e i premi versati al netto della quota parte destinati alla copertura del rischio di morte. Questa differenza è ridotta del 51,92% per i proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986. Questa ritenuta non si applica alle attività commerciali e alle persone fisiche o enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link:
-------------------------------------	---

	https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA DI MODIFICHE ANAGRAFICHE, RICHIESTA DI PREVENTIVO DI RISCATTO, CONSULTAZIONE ANDAMENTO INVESTIMENTO)

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)



Groupama
Assicurazioni

RISPARMIO

DIMENSIONE INVESTIMENTO AZIENDE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)

GLOSSARIO	2
PREMESSA	7
SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	8
Art. 1 - Oggetto del contratto	8
Art. 2 - Obblighi della Società	8
Art. 3 - Durata della Convenzione e delle Posizioni Individuali	8
Art. 4 - Prestazioni Assicurate	8
Art. 5 - Rischio di morte (Esclusioni dalla garanzia assicurativa)	9
SEZIONE II: CONCLUSIONE, REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO	9
Art. 6 - Conclusione ed efficacia del contratto	9
Art. 7 - Diritto di revoca della proposta	10
Art. 8 - Diritto di recesso del Contraente	10
SEZIONE III: DICHIARAZIONI	10
Art. 9 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	10
SEZIONE IV: PREMI	12
Art. 10 - Premi	12
SEZIONE V: REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO	13
Art. 11 - Rivalutazione annuale del capitale	13
Art. 12 - Riscatto totale o parziale	14
Art. 13 - Prestiti	15
Art. 14 - Differimento automatico del pagamento del capitale alla Scadenza	15
SEZIONE VI: ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI	15
Art. 15 - Cessione, pegno, vincoli, beneficiari	15
Art. 16 - Legge applicabile al contratto	16
Art. 17 - Pagamenti della Società	16
Art. 18 - Duplicato di polizza	18
Art. 19 - Imposte e Tasse	18
Art. 20 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio	18
Art. 21 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause)	18
Art. 22 - Foro Competente	18
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATA "VALOREPIÙ"	20
MODULO DI PROPOSTA (FAC-SIMILE)	

GLOSSARIO

A

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

B

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

C

CAPITALE ASSICURATO INIZIALE

Importo, determinato in relazione al singolo premio unico versato, corrispondente allo stesso premio unico al netto dei diritti e dei costi di caricamento previsti.

CARICAMENTI

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali ed amministrativi della Società.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

COMMISSIONI DI GESTIONE

Quota che la Società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE (o COMPAGNIA o SOCIETÀ)

Groupama Assicurazioni S.p.A., ovvero la società di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia di Assicurazione. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il Contratto sottoscritto dalla Compagnia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (o CONDIZIONI CONTRATTUALI)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

CONTRAENTE

Persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna alla corresponsione dei Premi.

CONTRATTO (DI ASSICURAZIONE SULLA VITA)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui versamenti o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

D

DECORRENZA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DICHIARAZIONI (PRECONTRATTUALI)

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIFFERIMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA

Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale a Scadenza per un certo numero di anni.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE O DUR (EX ESTRATTO CONTO ANNUALE)

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi corrisposti e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti ed il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Nel Documento Unico di Rendicontazione viene, inoltre, riportato l'importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento. Nel riepilogo annuale, viene, infine, fornita un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto.

DURATA

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

E

ESCLUSIONI

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

ETÀ (ASSICURATIVA)

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

G

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono al netto dei costi, i versamenti corrisposti dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

I

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

L

LIQUIDAZIONE

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

O

OPZIONE

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

P

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

momento in cui avviene il pagamento del versamento pattuito.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

POLIZZA COLLETTIVA

Contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica, quale ad esempio il datore di lavoro o un determinato ente rappresentante una categoria professionale, nell'interesse di un gruppo di assicurati, quali ad esempio i dipendenti dell'azienda o gli appartenenti alla categoria professionale stessa.

POLIZZA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

POLIZZA

Il documento sottoscritto dalle parti, che prova l'assicurazione.

POSIZIONE INDIVIDUALE

Ammontare complessivo dei versamenti di Premio che il Contraente effettua con riferimento a un singolo Assicurato.

PREMIO AGGIUNTIVO

Importo che il Contraente ha facoltà riversare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

PREMIO (O VERSAMENTO) UNICO

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere al perfezionamento del contratto di assicurazione.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

PROPOSTA

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

R

RECESSO

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

RENDIMENTO FINANZIARIO

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

REVOCA

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

RICORRENZA ANNUALE

L'anniversario della data di Decorrenza del contratto di assicurazione.

RISCATTO

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

RISCATTO PARZIALE

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

S

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SINISTRO

verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

V

VALUTA DI DENOMINAZIONE

valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

PREMESSA

Il Contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
- da quanto indicato nel documento di Polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche Groupama Assicurazioni) ha redatto questo Contratto perché sia di facile e immediata comprensione.

Alcune parole, presenti all'interno del testo, assumono un significato preciso per questo Contratto e per la legge: si tratta delle definizioni riportate all'interno del Glossario. Queste parole sono evidenziate all'interno delle Condizioni di Assicurazioni con la lettera maiuscola.

Gli articoli contrassegnati da questa icona  sono quelli che il Contraente dovrà firmare in fase di sottoscrizione del Contratto.

Mentre, le parti di testo contrassegnate da quest'altra  icona o evidenziati in grassetto, sono quelli sui quali il Contraente dovrà prestare particolare attenzione.

SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente Contratto è rivolto a coloro che intendono assicurare contestualmente più persone appartenenti ad una collettività omogenea, mediante uno strumento di risparmio caratterizzato da un profilo di rischio basso. **Le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite da Groupama Assicurazioni e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi.**

In particolare, Dimensione Investimento Aziende permette al Contraente di costituire dei capitali per far fronte alle liquidazioni:

- **del trattamento di fine rapporto (TFR), per le polizze stipulate per il personale dipendente;**
- **del trattamento di fine mandato (TFM), per le polizze stipulate a favore dei collaboratori / amministratori di Società.**

Art. 2 - Obblighi della Società

Gli obblighi di Groupama Assicurazioni risultano esclusivamente dalla Polizza e appendici da essa firmate.



Art. 3 - Durata della Convenzione e delle Posizioni Individuali

L'assicurazione collettiva opera esclusivamente nell'ambito di un apposito Contratto/Convenzione che il Contraente stipula con Groupama Assicurazioni per la collettività dei propri dipendenti, qualora si tratti di una Polizza finalizzata all'accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (di seguito "TFR"), o dei propri collaboratori/amministratori, per le polizze destinate all'accantonamento del trattamento di fine mandato (di seguito "TFM"), per ciascuno dei quali verrà aperta una posizione individuale.

La Durata della Convenzione viene fissata in 1 anno. Alla sua Scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova automaticamente con uguale Durata.

Per ciascun Assicurato la Durata della posizione è determinata nel modo seguente.

- Per le polizze TFR: come differenza tra l'età del dipendente alla data di Decorrenza della sua Posizione Individuale ed il compimento dell'età di quiescenza, convenzionalmente fissata a 70 anni.
- Per le polizze TFM: in ragione degli anni mancanti al termine del rapporto di collaborazione, con un massimo di 20 anni.

La Durata minima iniziale prevista per ciascuna Posizione Individuale è pari a 3 anni.

La Scadenza delle singole Posizioni Individuali può essere differita automaticamente di anno in anno, finché perdura il rapporto di lavoro dipendente / di collaborazione.



Art. 4 - Prestazioni Assicurate

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla Scadenza della relativa Posizione Individuale, è previsto il pagamento, in favore dei Beneficiari designati in Polizza dal Contraente, di un importo pari al Capitale Assicurato Iniziale, comprensivo dei Capitali Assicurati Iniziali con gli eventuali Premi Unici aggiuntivi, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute ed al netto delle somme già liquidate a seguito di Riscatto Parziale.

Il Capitale Assicurato Iniziale, relativo ad ogni Premio Unico versato, corrisponde all'importo del Premio Unico corrisposto al netto dei Costi di Caricamento previsti dal contratto e specificati al successivo art. 10 ➡ Premi.

Il Capitale Assicurato Iniziale derivante dai premi corrisposti viene annualmente rivalutato in base a quanto previsto al successivo art. 11 ➡ Rivalutazione annuale del capitale.

In alternativa alla Liquidazione del capitale assicurato, alla Scadenza del contratto può essere scelta l'Opzione prevista al successivo art. 14 ➡ Differimento automatico del pagamento del capitale alla Scadenza.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata della relativa Posizione Individuale, è previsto il pagamento, in favore dei Beneficiari designati in Polizza dal Contraente, di un importo pari al maggior valore tra:

- il Capitale Assicurato Iniziale, comprensivo dei Capitali Assicurati Iniziali con gli eventuali Premi Unici aggiuntivi, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute alla data del decesso e ridotto delle somme già liquidate a seguito di Riscatto Parziale;
- la somma dei Premi unici corrisposti (debitamente riproporzionati, qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale).

Il capitale assicurato alla data del decesso corrisponde al capitale assicurato all'ultima Ricorrenza annuale antecedente la data del decesso al netto delle somme liquidate per Riscatto Parziale successivamente all'ultima Ricorrenza annuale, ulteriormente capitalizzato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per la frazione di anno intercorsa tra l'ultima Ricorrenza annuale e la data del decesso, in base al rendimento dell'1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di Rivalutazione attribuita all'ultima Ricorrenza annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore all'1,0%.

Qualora, tra l'ultima Ricorrenza annuale e la data del decesso, siano stati corrisposti dei Premi Unici Aggiuntivi, i relativi capitali iniziali saranno rivalutati pro-rata temporis, come sopra specificato, per la frazione di anno intercorsa tra le relative date di Perfezionamento e la data del decesso.

Art. 5 - Rischio di morte (Esclusioni dalla garanzia assicurativa)

Il rischio di morte è coperto per qualunque causa (qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali).

SEZIONE II: CONCLUSIONE, REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO



Art. 6 - Conclusione ed efficacia del contratto

Il contratto si considera perfezionato o concluso nel momento in cui:

- il documento di Polizza, firmato da Groupama Assicurazioni, viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato;

oppure

- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta, riceve da parte di Groupama Assicurazioni il documento di Polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

Salvo quanto previsto al comma 1° del presente articolo, gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il primo premio unico, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la Polizza preveda una data di Decorrenza successiva, l'assicurazione entra in vigore dalle ore 24:00 del giorno ivi previsto.

Il primo premio unico corrisposto dal Contraente viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine"; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.



Art. 7 - Diritto di revoca della proposta

Nella fase che precede la Conclusione del Contratto, il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione **mediante lettera raccomandata A.R.** indirizzata a:



Groupama Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Vita Collettive
Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

A fronte della Revoca, Groupama Assicurazioni annulla la Proposta pervenuta.

Groupama Assicurazioni è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.



Art. 8 - Diritto di recesso del Contraente

Una volta concluso il Contratto, il Contraente può recedere dallo stesso. Le modalità di esercizio del Recesso sono le seguenti:

- il Contraente deve comunicare a Groupama Assicurazioni - **a mezzo lettera raccomandata A.R.** - la propria volontà di recedere dal Contratto, indicando gli elementi identificativi del Contratto; la comunicazione deve essere inviata a:



Groupama Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Vita Collettive
Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

- **la dichiarazione di Recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il Contratto è concluso.**

Groupama Assicurazioni e il Contraente sono liberi da ogni obbligo reciproco derivante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di Recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso, Groupama Assicurazioni rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il Recesso comporta l'annullamento della Polizza e delle coperture assicurative.

SEZIONE III: DICHIARAZIONI



Art. 9 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.



Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare Groupama Assicurazioni su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, Groupama Assicurazioni – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile – può chiedere l'annullamento del Contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, la Polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, nella Proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o dolo.

L'inesatta indicazione dell'Età dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute da Groupama Assicurazioni.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO

Il Contraente è tenuto a fornire a Groupama Assicurazioni, sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dell'adeguata verifica della clientela, al fine di prevenire il fenomeno del riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

La normativa applicabile al presente Contratto (D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni, Regolamento attuativo IVASS 44/2019 e successive modificazioni) prevede che Groupama Assicurazioni, nell'ambito di approfondimenti rientranti nella cosiddetta adeguata verifica rafforzata, possa richiedere al cliente, in occasione di specifiche operazioni, informazioni supplementari anche documentate, al fine di escludere i rischi suddetti.

Qualora Groupama Assicurazioni, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica e/o gli approfondimenti richiesti, per espressa disposizione di legge, non darà luogo alla conclusione della sottoscrizione del Contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto).

OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI A FACTA

(FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) E CRS (COMMON REPORTING TANDARD)

Ai sensi della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva UE n. 107/2014, Groupama Assicurazioni è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti (FATCA) o verso gli Stati aderenti al CRS, oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall'Italia, inviando comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate (FATCA) ed alle Autorità fiscali dei paesi aderenti (CRS) fino all'estinzione degli stessi obblighi.

L'identificazione deve avvenire in occasione dell'emissione della Polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la Durata del Contratto; a tal fine Groupama Assicurazioni può richiedere specifiche informazioni e/o un'autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo.

Se durante la vigenza del Contratto i già menzionati soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti o gli Stati aderenti al CRS, oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, hanno l'obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto a Groupama Assicurazioni entro 60 giorni dell'evento. Si precisa che i dati raccolti sono oggetto di adeguata verifica da parte di Groupama Assicurazioni e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, Groupama Assicurazioni si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della Conclusione del Contratto.

SEZIONE IV: PREMI



Art. 10 - Premi

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio in unica soluzione alla data di sottoscrizione. In qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, il Contraente ha facoltà di corrispondere dei Premi Unici Aggiuntivi.

Il Premio Unico iniziale deve essere di importo minimo pari a 1.000,00 euro, mentre i singoli Premi Unici aggiuntivi devono essere di importo almeno pari a 500,00 euro. Sia il primo Premio Unico, sia i successivi versamenti aggiuntivi non possono eccedere l'importo di 500.000,00 euro.

Da ogni Premio Unico corrisposto vengono detratti i Caricamenti, destinati a coprire i Costi di acquisizione e di gestione amministrativa del contratto che Groupama Assicurazioni deve sostenere.

Il costo di Caricamento prelevato dal Premio Unico corrisposto alla sottoscrizione del contratto è determinato in base alla fascia di premio in cui rientra l'importo del premio versato, nel rispetto delle seguenti aliquote.

Tabella A - Costi di Caricamento sul primo Premio Unico

Importo del primo Premio Unico	Aliquota di Caricamento
Fino a 15.000,00 Euro	4,0%
Tra 15.000,01 a 50.000,00 Euro	3,0%
Oltre 50.000,00 Euro	2,0%

L'aliquota di Caricamento, individuata in base alla fascia di Premio cui corrisponde l'importo del primo Versamento, trova applicazione sull'intero Premio Unico versato.

Il costo di Caricamento prelevato dai Premi Unici Aggiuntivi corrisposti successivamente alla sottoscrizione del contratto, è determinato in base al "cumulo dei premi attivi", nel rispetto delle seguenti aliquote.

Tabella B - Costi di Caricamento sui premi unici aggiuntivi

Cumulo dei premi attivi	Aliquota di Caricamento
Fino a 15.000,00 Euro	4,0%
Tra 15.000,01 a 50.000,00 Euro	3,0%
Oltre 50.000,00 Euro	2,0%

Il "cumulo dei premi attivi" corrisponde al cumulo dei premi complessivamente versati per la Polizza collettiva alla data di corresponsione del Premio Aggiuntivo, eventualmente riproporzionati in caso di Riscatto Parziale. L'importo del Premio Unico Aggiuntivo oggetto del versamento non concorre alla determinazione del "cumulo dei premi attivi".

L'aliquota di Caricamento, individuata in base al "cumulo dei premi attivi" sulla Polizza collettiva alla data di corresponsione del Premio Unico Aggiuntivo, trova applicazione sull'intero Premio Unico Aggiuntivo versato.

I premi corrisposti dal Contraente vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" degli stessi.

SEZIONE V: REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO



Art. 11 - Rivalutazione annuale del capitale

Il Premio Unico corrisposto al Perfezionamento e gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi, al netto dei Costi di Caricamento illustrati al precedente art.10  Premi, vengono investiti nella Gestione Separata ValorePiù, in coincidenza del giorno della valuta e disponibilità a favore della Società, e costituiscono il Capitale Assicurato Iniziale.

Detto Capitale Assicurato Iniziale viene annualmente rivalutato nella misura e con le modalità di seguito indicate.

Groupama Assicurazioni determina, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della Decorrenza del contratto, la misura della Rivalutazione, pari **al "rendimento di periodo" della Gestione Separata ValorePiù dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la Ricorrenza Annuale, al netto delle Commissioni annue di Gestione.**

Per "rendimento di periodo" della Gestione Separata ValorePiù si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata ValorePiù di quel periodo, al valore medio della Gestione Separata ValorePiù nello stesso periodo. Per "risultato finanziario" e per "valore medio" della Gestione Separata ValorePiù si intende quanto definito all'art. 3 del Regolamento (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all'esercizio. Le Commissioni annue di Gestione, prelevate dal rendimento di periodo della Gestione Separata ValorePiù, sono determinate in funzione del numero di anni interamente trascorsi dalla Decorrenza della Convenzione e della misura del rendimento conseguito dalla Gestione Separata, come riportato nella seguente tabella.

Tabella C – Commissioni annue di Gestione

N° di anni interamente trascorsi dalla Decorrenza della Convenzione	Commissioni annue di gestione
Minore o uguale a 3	$1,1\% + 0,1 * \max(\text{rendimento Gestione Separata ValorePiù} - 5,5\%; 0)$
Maggiore o uguale a 4	$1,0\% + 0,1 * \max(\text{rendimento Gestione Separata ValorePiù} - 5,5\%; 0)$

La misura annua di Rivalutazione attribuita al contratto non può risultare negativa.

Ad ogni Ricorrenza Annuale del contratto, successiva alla data di Decorrenza, la misura di Rivalutazione sopra determinata viene applicata all'importo del capitale assicurato, quale risulta dalle precedenti rivalutazioni.

L'importo del capitale rivalutato viene comunicato di volta in volta al Contraente.

Qualora il pagamento del primo premio unico sia successivo alla data di Decorrenza del contratto, la prima Rivalutazione viene effettuata pro – rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra la data di corresponsione del premio e la prima Ricorrenza Annuale, in funzione della valuta e della disponibilità del premio a favore di Groupama Assicurazioni.

I capitali assicurati attraverso i premi unici aggiuntivi corrisposti in corso d'anno vengono rivalutati alla Ricorrenza Annuale del Contratto, pertanto, la prima Rivalutazione di ciascun premio unico aggiuntivo viene effettuata pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra la data di Perfezionamento del premio unico aggiuntivo e la prima Ricorrenza Annuale del contratto immediatamente successiva alla stessa, mentre le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.

In caso di Liquidazione della Prestazione, per Riscatto o Sinistro, ad una data non coincidente con la Ricorrenza Annuale del contratto, è riconosciuta una Rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra l'ultima Ricorrenza Annuale e la data della richiesta di Liquidazione, in base al rendimento dell'1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di Rivalutazione attribuita all'ultima Ricorrenza Annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore all'1,0%.

In caso di Differimento della Liquidazione del Capitale a Scadenza, lo stesso continuerà a rivalutarsi nella misura e con le modalità sopra indicate per le rivalutazioni eseguite nel corso della Durata originaria della Posizione Individuale.

Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di Rivalutazione, se positive, vengono consolidate e quindi acquisite in via definitiva dal contratto; questo vuol dire che le prestazioni assicurate, per effetto della Rivalutazione e a meno di riscatti parziali del contratto, non possono mai diminuire.

Il rischio finanziario relativo agli investimenti nella Gestione Separata ValorePiù, che può comportare anche la variazione in negativo del patrimonio a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui è investito, rimane totalmente a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A.



Art. 12 - Riscatto totale o parziale

Il Contratto è riscattabile, in misura totale o parziale, dopo che sia interamente trascorso almeno un anno dalla data di corresponsione del primo premio unico (di seguito data di Perfezionamento del contratto).

Il valore di Riscatto della singola Posizione Individuale è pari al capitale assicurato alla data della richiesta di liquidazione, comprensivo dei capitali assicurati con gli eventuali premi unici aggiuntivi, **ridotto di un'aliquota variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di Perfezionamento del Contratto.**

Nella seguente tabella D sono riportate le aliquote di riduzione del capitale assicurato previste in caso di Riscatto.

Tabella D – Aliquote di riduzione del capitale assicurato in caso di Riscatto del Contratto

N° di anni interamente trascorsi dal Perfezionamento del Contratto	Aliquota di riduzione del capitale assicurato in %
1	3,0%
2	2,0%
3	1,0%
4	0,5%
Maggiore o uguale a 5	0,0%

Il capitale assicurato alla data della richiesta di Liquidazione è pari al capitale assicurato all'ultima Ricorrenza Annuale antecedente la data della richiesta di Liquidazione al netto delle somme liquidate per Riscatto Parziale successivamente all'ultima Ricorrenza annuale, ulteriormente capitalizzato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per la frazione di anno

intercorsa tra l'ultima Ricorrenza Annuale e la data della richiesta di Liquidazione, in base al rendimento dell'1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di Rivalutazione attribuita all'ultima Ricorrenza Annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore all'1,0%.

Qualora tra l'ultima Ricorrenza Annuale e la data della richiesta di Liquidazione, siano stati corrisposti dei premi unici aggiuntivi, i corrispondenti Capitali Assicurati Iniziali saranno rivalutati pro-rata temporis, come sopra specificato, per la frazione di anno intercorsa tra le relative date di Perfezionamento e la data della richiesta di Liquidazione.

In caso di Riscatto Parziale, le aliquote di riduzione indicate nella tabella D, sono applicate alla quota di capitale assicurato corrispondente al Riscatto Parziale richiesto dal Contraente.

Il capitale assicurato, per effetto del Riscatto Parziale, diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di Riscatto Parziale ed il valore di Riscatto Totale.

Il Riscatto, totale o Parziale, delle singole Posizioni Individuali, conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente / di collaborazione prima del termine previsto, o al riconoscimento di un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto, può essere richiesto anche prima che sia trascorso un anno dal Perfezionamento del Contratto e non subisce l'applicazione delle aliquote di riduzione di cui alla precedente tabella D, anche se richiesto nel corso dei primi cinque anni dal Perfezionamento della Contratto (Riscatto Speciale).

Art. 13 - Prestiti

Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 14 - Differimento automatico del pagamento del capitale alla Scadenza

Alla Scadenza della singola Posizione Individuale, a condizione che l'Assicurato titolare della stessa sia in vita e che non sia pervenuta alcuna richiesta di liquidazione del capitale maturato, il pagamento del capitale maturato alla Scadenza viene automaticamente differito di anno in anno, senza corresponsione di ulteriori premi.

Nel corso del periodo di Differimento del pagamento del capitale alla Scadenza, il capitale assicurato alla scadenza della Posizione Individuale sarà rivalutato secondo le misure e le modalità di calcolo indicate al precedente art. 11  Rivalutazione annuale del contratto. Qualora, durante il periodo di Differimento della Liquidazione del capitale assicurato a Scadenza, si verifichi il decesso dell'Assicurato o sia richiesta la Liquidazione del capitale assicurato, Groupama Assicurazioni corrisponderà agli aventi diritto un importo pari al capitale rivalutato alla data del decesso o della richiesta di Liquidazione.

SEZIONE VI: ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 15 - Cessione, pegno, vincoli, beneficiari

Il Contraente può cedere ad altri la Polizza, così come può darla in Pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Groupama Assicurazioni, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale della Polizza o su specifica Appendice.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Groupama Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di Revoca e l'accettazione del beneficio;

- dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Groupama Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto dal Contraente a Groupama Assicurazioni. In caso di mancata indicazione del Beneficiario in forma nominativa, se sopraggiunge il decesso dell'Assicurato, Groupama Assicurazioni potrà incontrare al momento del verificarsi dell'evento difficoltà a identificare e a ricercare i soggetti destinatari della Prestazione.

Se il Contraente designa il Beneficiario in forma nominativa, potrà esprimere la sua volontà per escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario prima dell'evento (ad esempio, comunicazione di prestazioni a Scadenza). Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un **Referente Terzo** a cui Groupama Assicurazioni potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Art. 16 - Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana. In particolare, si rilevano i seguenti aspetti legali:

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza delle polizze vita non sono pignorabili né sequestrabili. Tuttavia, il premio corrisposto dal Contraente soggiace alle disposizioni relative alla revocabilità degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice civile, le somme corrisposte al Beneficiario a seguito di decesso non rientrano nell'asse ereditario.



Art. 17 - Pagamenti della Società

Al fine di ottenere il pagamento della Prestazione assicurata l'avente diritto dovrà farne richiesta scritta a Groupama Assicurazioni corredata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La richiesta di Liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

POLIZZE PER L'ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

In caso di Riscatto (totale o Parziale) per motivi diversi dalla Liquidazione del TFR agli Assicurati o in caso di Scadenza della singola Posizione Individuale:

- richiesta della Contraente (o del creditore o del vincolatario in caso di Pegno o Vincolo), sottoscritta per accettazione dai Dipendenti/Assicurati (solo in caso di beneficio a favore degli Assicurati).
- documento d'identità e codice fiscale del Legale Rappresentante della Contraente;
- dati identificativi della Contraente e del Legale Rappresentante da fornire su apposito modulo messo a disposizione da Groupama Assicurazioni.

In caso di Riscatto speciale a seguito di cessazione dell'attività lavorativa del Dipendente/Assicurato:

- richiesta sottoscritta dalla Contraente (e dal creditore o vincolatario in caso di Pegno o Vincolo);
- copia della busta paga in cui risulti il pagamento del T.F.R. e la data di cessazione del rapporto di lavoro firmata dal dipendente o copia del MOD. C/CRL di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro alla sezione circoscrizionale del lavoro e M.O., timbrato dall'ufficio competente;
- documento d'identità e codice fiscale del Legale Rappresentante della Contraente;

- dati identificativi della Contraente e del Legale Rappresentante da fornire su apposito modulo messo a disposizione da Groupama Assicurazioni.

In caso di Riscatto speciale a seguito del decesso del Dipendente/Assicurato:

- richiesta sottoscritta dalla Contraente (e dal creditore o vincolatario in caso di Pegno o Vincolo);
- certificato di morte dell'Assicurato;
- documento d'identità e codice fiscale del Legale Rappresentante della Contraente;
- dati identificativi della Contraente e del Legale Rappresentante da fornire su apposito modulo messo a disposizione da Groupama Assicurazioni.

POLIZZE PER L'ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO (TFM)

In caso di Riscatto (totale o parziale) per motivi diversi dalla Liquidazione del TFM agli Assicurati

- richiesta della Contraente (o del creditore o del vincolatario in caso di Pegno o Vincolo), sottoscritta per accettazione da tutti gli Assicurati;
- documento d'identità e codice fiscale del Legale Rappresentante della Contraente;
- dati identificativi della Contraente e del Legale Rappresentante da fornire su apposito modulo messo a disposizione da Groupama Assicurazioni.

In caso di Riscatto Speciale per cessazione del mandato dell'Amministratore/Assicurato:

- richiesta sottoscritta dalla Contraente (e dal creditore o dal vincolatario in caso di Pegno o Vincolo);
- copia della delibera assembleare di cessazione dall'incarico da parte dell'amministratore;
- documento d'identità e codice fiscale del Legale Rappresentante della Contraente;
- dati identificativi della Contraente, Legale Rappresentante e dell'Amministratore Beneficiario da fornire su apposito modulo messo a disposizione da Groupama Assicurazioni.

In caso di Riscatto Speciale per decesso dell'Amministratore/Assicurato:

- richiesta sottoscritta dalla Contraente (e dal creditore o dal vincolatario in caso di Pegno o Vincolo);
- certificato di morte dell'Assicurato;
- documento d'identità e codice fiscale del Legale Rappresentante della Contraente;
- dati identificativi della Contraente e del Legale Rappresentante da fornire su apposito modulo messo a disposizione da Groupama Assicurazioni.

In caso di Scadenza:

- richiesta sottoscritta dalla Contraente e dal/dagli aventi diritto;
- documento d'identità e codice fiscale dell'Assicurato;
- documento d'identità e codice fiscale del Legale Rappresentante del Contraente;
- dati identificativi della Contraente, Legale Rappresentante e dell'Amministratore Beneficiario da fornire su apposito modulo messo a disposizione da Groupama Assicurazioni.

Le richieste di pagamento incomplete comportano la necessità di integrazione dei documenti e, di conseguenza, tempi di Liquidazione più lunghi.

Groupama Assicurazioni si riserva di chiedere l'originale della Polizza se il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della stessa, oppure venga contestata l'autenticità della Polizza o di altra documentazione contrattuale.

Groupama Assicurazioni potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione.

Groupama Assicurazioni, una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la Liquidazione della Prestazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia di Groupama Assicurazioni, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.



Si precisa che i diritti alla riscossione delle prestazioni si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). Gli importi dovuti e non reclamati a Groupama Assicurazioni entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 19 - Imposte e Tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.



Art. 20 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio

Qualora Groupama Assicurazioni, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del Contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dello stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte di Groupama Assicurazioni.



Art. 21 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

La presente Polizza non sarà in alcun modo operante e Groupama Assicurazioni non sarà tenuta ad effettuare alcun risarcimento a seguito di qualsiasi Sinistro o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa Polizza, il pagamento di un Sinistro o l'operatività delle garanzie possano esporre Groupama Assicurazioni a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 22 - Foro Competente

Fatta eccezione per il caso in cui il Contraente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre del 2005 n. 206, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo, per la soluzione delle

controversie fra gli investitori-contraenti e Groupama Assicurazioni è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATA "VALOREPIÙ"

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Compagnia"), che viene contraddistinta con il nome "VALOREPIÙ" ed indicata nel seguito con la denominazione di "FONDO".

La valuta di denominazione del FONDO è l'Euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO.

La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS ex ISVAP) con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La gestione del FONDO ha per obiettivo la conservazione e la crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell'ottica della gestione integrata dell'attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le scelte d'investimento.

La gestione del FONDO segue le politiche di investimento di seguito descritte, conformi alla regolamentazione in vigore.

- **AREE GEOGRAFICHE:**

Gli investimenti appartengono prevalentemente alle seguenti aree geografiche: Europa – Stati Uniti – Giappone. È ammesso l'investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un'area geografica differente dalle tre menzionate, coerentemente alla Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

- **INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI:**

Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri dell'OCSE. Gli investimenti immobiliari ed alternativi sono ammessi nei limiti e con la modalità prevista dalla normativa in vigore. L'esposizione verso gli investimenti azionari, immobiliari e alternativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali devono investire prevalentemente in paesi OCSE.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE:**

Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari in società operanti in Stati membri dell'OCSE. L'esposizione obbligazionaria corporate è altresì rappresentata da OICR. L'investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. L'esposizione sui corporate può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in paesi OCSE.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI:**

Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l'investimento in titoli obbligazionari emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da

emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno stato membro dell'OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'OCSE, da emittenti parastatali di Stati appartenenti all'OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, a condizione che nessuna agenzia di rating abbia espresso una valutazione inferiore.

Indipendentemente dal rating, l'adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.

L'esposizione sui governativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in emittenti coerenti alle regole sopra specificate.

- **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:**

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall'Impresa sia con finalità di copertura del rischio presente sulle attività del portafoglio titoli, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

- **VALUTE DI DENOMINAZIONE:**

La valuta di denominazione degli investimenti è l'euro. È ammessa la presenza di investimenti in divisa diversa da euro, per un ammontare marginale rispetto al totale degli investimenti del portafoglio, in coerenza con la delibera quadro sugli investimenti e prevedendo opportune operazioni di copertura finalizzate a non modificare il profilo di rischio della gestione.

Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Comitato di Rischio Finanziario della Compagnia.

Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa quanto segue:

- è ammesso l'utilizzo di OICR istituiti, distribuiti e/o gestiti da società del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. In tal caso, il rendimento della gestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni;
- l'importo massimo di esposizione al Gruppo di appartenenza della Compagnia per operazioni d'investimento, concluse con controparti di Gruppo soggette a vigilanza prudenziale, è fissato di anno in anno nell'ambito della delibera quadro in materia di operatività infragruppo approvata dall'organo amministrativo della Compagnia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25;
- pur in presenza di conflitto d'interessi, la Compagnia opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli assicurati-contraenti.

ARTICOLO 2 - CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle

riserve matematiche.

ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il tasso di rendimento medio annuo del FONDO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del FONDO di competenza di quell'esercizio al valore medio del patrimonio del FONDO stesso.

Per risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO, per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La Compagnia provvede alla determinazione dei tassi medi di rendimento relativi ai seguenti periodi annuali:

- 1 gennaio – 31 dicembre;
- 1 febbraio – 31 gennaio dell'anno successivo;
- 1 marzo – 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno successivo;
- 1 aprile – 31 marzo dell'anno successivo;
- 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo;
- 1 giugno – 31 maggio dell'anno successivo;
- 1 luglio – 30 giugno dell'anno successivo;
- 1 agosto – 31 luglio dell'anno successivo;
- 1 settembre – 31 agosto dell'anno successivo;
- 1 ottobre – 30 settembre dell'anno successivo;
- 1 novembre – 31 ottobre dell'anno successivo;
- 1 dicembre – 30 novembre dell'anno successivo.

Il Periodo di Osservazione per la certificazione del tasso di rendimento medio annuo del FONDO decorre dal 1 ottobre dell'anno precedente e termina il 30 settembre dell'anno di certificazione.

Il rendimento annuale applicato per la rivalutazione delle prestazioni assicurate è quello relativo al Periodo di Osservazione adottato per la certificazione, salvo quanto previsto e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

ARTICOLO 4 - ONERI A CARICO DELLA GESTIONE SEPARATA

Gli unici oneri che gravano sul FONDO sono rappresentati dalle spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività del FONDO stesso.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ARTICOLO 6 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

La Compagnia si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contragenti.

ARTICOLO 7 - OPERAZIONI STRAORDINARIE

La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

MODULO DI PROPOSTA

DIMENSIONE INVESTIMENTO AZIENDE (Tar. CD02)

DATI DEL CONTRATTO
Data di emissione:

Proposta n°:			Agenzia:		
Decorrenza:		N° Premi annui:		Frazionamento: Unico	
Convenzione: *****					

CONTRAENTE / DATI ANAGRAFICI (soggetto identificato ai sensi del D.Lgs.231/2007)

Cognome (o Ragione Sociale):		Nome:		Sesso:
C.F. / P.IVA:				
Domicilio:		C.A.P.:	Località:	
Sottogruppo attività economica:		Ramo/Gruppo attività economica:		
Indirizzo e-mail:				

LEGALE RAPPRESENTANTE / DATI ANAGRAFICI (soggetto identificato ai sensi del D.Lgs.231/2007)

Cognome:		Nome:		Sesso:
C.F.:				
Domicilio:		C.A.P.:	Località:	
Tipo Documento:		Numero:	Ente e luogo di rilascio:	
Data rilascio:	Sottogruppo attività economica:		Ramo/Gruppo attività economica:	

CD02- DIMENSIONE Investimento Aziende - TARIFFA: CD02

Premio:	
Premio Unico Lordo:	
Polizza finalizzata all'accantonamento del:	
☐ Trattamento di fine rapporto (TFR) ☐ Trattamento di fine mandato (TFM) - di cui investito nella Gestione Separata :	

RATA AL PERFEZIONAMENTO

Netto Vita	Compl. Vita	Compl. Non Vita	Caricamenti in cifra fissa	Interessi Frazionamento	Imposte	Rata Lorda

Le informazioni di dettaglio sui versamenti dei singoli assicurati sono riportate nell'Appendice allegata al presente documento.

Proposta n°:	Agenzia:
---------------------	-----------------

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, successivamente ed entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, il Contraente potrà recedere dal contratto. Il diritto di revoca e di recesso, previsto e regolato dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo, deve essere esercitato per iscritto, mediante lettera raccomandata da inviare a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

La Compagnia rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca o di recesso, il premio complessivamente versato.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato. Il Contratto prevede la possibilità di effettuare versamenti di premio aggiuntivi.

Le modalità di pagamento riconosciute da Groupama Assicurazioni sono:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Groupama Assicurazioni S.p.A. o all'intermediario in tale sua qualità;
- ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emessi a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A. o dell'intermediario, in tale sua qualità;

In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A., le coordinate del conto corrente da accreditare sono riportate sul retro del simplo di polizza.

Il premio corrisposto dal Contraente, viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine", pertanto il contratto è perfezionato ed efficace dal buon fine del pagamento o dalla data di Decorrenza, se successiva. Non è previsto alcun versamento a carico del Contraente alla sottoscrizione della proposta

**FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) E SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI
(legge 18 giugno 2015, n.95)
CRS(COMMON REPORTING STANDARD) E SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI
(Direttiva UE n°107/2014)
INFORMATIVA**

Ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva UE n. 107/2014, successive modifiche ed integrazioni, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti (FATCA) o verso gli Stati aderenti al CRS, oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall'Italia, inviando comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate (FATCA) ed alle Autorità fiscali dei paesi aderenti(CRS) fino all'estinzione degli stessi obblighi.

L'identificazione deve avvenire in occasione dell'emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un'autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo.

Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti o gli Stati aderenti al CRS, oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, gli stessi soggetti hanno l'obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell'evento.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente, presa cognizione delle Condizioni di Assicurazione [Dimensione Investimento Aziende Mod. 220233 Ed. 02/2026] dichiara:

- che la proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE;
- che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente proposta sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assume la responsabilità anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le sue indicazioni.

Il Contraente, presa cognizione delle Condizioni di Assicurazione [Dimensione Investimento Aziende Mod. 220233 Ed. 02/2026] dichiara:

- che la proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE;
- che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente proposta sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assume la responsabilità anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le sue indicazioni.

IL CONTRAENTE

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)

Proposta n°:

Agenzia:

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di aver preso atto di quanto contenuto nel modulo 220059, relativo all'informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa in applicazione della vigente normativa sulla "privacy", Dlgs 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") e di acconsentire al trattamento dei dati personali, sia comuni che particolari (ex sensibili), per le finalità assicurative.

Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato compiutamente informato (ai sensi degli art. 58,59 e 60,68 novies e 69 decies del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018) sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche (condizioni generali di assicurazione, oggetto delle garanzie.....) alla durata, ai costi ed ai limiti di copertura, e che le prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze e alle aspettative espresse.

Il contraente dichiara di essere stato informato in merito ai su menzionati obblighi di legge ed ai corrispondenti adempimenti previsti nel quadro delle procedure FATCA e CRS, se ad esso applicabili.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, gratuitamente, prima della sottoscrizione della presente proposta, il Key Information Document (KID), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), le Condizioni di Assicurazione, il Glossario ed il Modulo di proposta che compongono il presente Set Informativo Mod. 220233 Ed. 02/2026 e dichiara di aver avuto un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, per prenderne visione e comprenderne i contenuti.

Timbro della Contraente/Firma del Legale Rappresentante

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)

Confermo di aver identificato personalmente il Legale Rappresentante del Contraente, firmatario della presente proposta e di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D.Lgs 231/2007. Attesto che sul presente modulo firmato dal Legale Rappresentante del Contraente, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Firma dell'Agente/Collaboratore

Data di sottoscrizione

Il Contraente dichiara di approvare espressamente, anche ai sensi degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3- Durata della Convenzione e delle Posizioni Individuali; 4-Prestazioni Assicurate; 6-Conclusione ed efficacia del contratto; 7-Diritto di revoca della proposta; 8-Diritto di recesso del Contraente; 9-Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; 10-Premi; 11-Rivalutazione annuale del capitale; 12-Riscatto totale o parziale; 17 - Pagamenti della Società; 20 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio; 21 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni.

IL CONTRAENTE

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A0955 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio

- Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

